

(N. 710)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

NELLA SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1949

Competenza dell'autorità giudiziaria italiana per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di cittadini italiani scomparsi dai territori sottratti alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con legge 3 giugno 1949, n. 320, sono state emanate norme integratrici di quelle del Codice (articoli 58 e 60), allo scopo di facilitare la dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi fra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1945.

Ora, secondo le norme del Codice civile (articoli 48 e 58), non modificate dalla legge predetta, competente a dichiarare sia l'assenza, sia la morte presunta è il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. In base a queste disposizioni, le famiglie dei nostri connazionali, scomparsi dai territori della Venezia Giulia, si trovano in grave difficoltà — come ha anche fatto presente l'Associazione Nazionale per la Venezia Giulia e Zara — per ottenere in Italia la dichiarazione di assenza o di morte presunta di costoro, poichè l'ultimo domicilio o l'ultima residenza della persona scomparsa non trovasi più in territorio soggetto alla sovranità italiana.

Poichè è evidente che i congiunti di questi scomparsi, per il fatto di essersi trasferiti definitivamente in Italia, hanno ormai un giustificato interesse ad istituire i relativi giudizi davanti ai nostri tribunali — ed in ciò ha convenuto anche il Ministero degli affari esteri, al quale fu prospettato il problema, — con l'unito disegno di legge si dispone che l'assenza o la morte presunta di colui, che al tempo della scomparsa era cittadino italiano ed aveva il suo domicilio o la sua residenza in territorio sottratto alla sovranità italiana per effetto del Trattato di pace, può essere dichiarata dal tribunale italiano del luogo in cui l'istante ha il suo domicilio o la sua residenza. La formula usata dal disegno di legge « territorio sottratto alla sovranità dell'Italia » è amplissima e tale da comprendere nella sua portata sia l'ipotesi di cittadini italiani scomparsi dai territori da noi ceduti in forza del Trattato di pace a terze Potenze, sia quella di nostri connazionali scomparsi da territori, su cui la sovranità dell'Italia

è venuta a cessare per effetto dell'assoggettamento dei territori stessi ad una diversa sovranità stabilita dal detto Trattato. Vengono pertanto ad essere contemplati dalla nuova disciplina non soltanto gli scomparsi dalla Venezia Giulia e dal Possedimento dell'Egeo, ma anche gli scomparsi dai territori della Libia,

dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia, e viene in conseguenza ad essere implicitamente abrogata la disposizione dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 1942, n. 1781, concernente i provvedimenti relativi all'assenza e alla morte presunta di persone domiciliate o residenti nell'Africa Orientale italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'assenza o la morte presunta della persona, che al tempo della scomparsa aveva la cittadinanza italiana ed era domiciliata o residente in territorio sottratto alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace, può essere dichiarata dal tribunale italiano del luogo in cui l'istante ha il suo domicilio o la sua residenza.